



20432-18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STEFANO PETITTI

- Presidente -

Dott. SERGIO GORJAN

- Consigliere -

Dott. ANTONELLO COSENTINO

- Consigliere -

Dott. ELISA PICARONI

- Consigliere -

Dott. STEFANO OLIVA

- Rel. Consigliere -

Oggetto

EQUA
RIPARAZIONE

Ud. 22/03/2018 - CC

Cass. 20432

R.G.N. 13231/2017

Rep. */*

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 13231-2017 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende *ex lege*;

- *ricorrente* -

contro

BRANKO, in proprio e mediante il procuratore *ad negotia* STANISCIA NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA,

che lo rappresenta e difende;

- *controricorrente* -

avverso il decreto ^{2566/16} della CORTE D'APPELLO di PERUGIA;

ob
1363/18

[Handwritten signature]

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato il 10.7.2014 Staniscia Nicola, nella qualità di procuratore *ad negotia* di Branko, riassumeva il giudizio innanzi la Corte di Appello di Perugia a seguito della sentenza della S.C. n.13049/2014, con la quale era stato cassato il decreto della Corte territoriale n.927/2011, che a sua volta aveva respinto una domanda volta ad ottenere l'equa riparazione del danno sofferto a causa della durata irragionevole di una controversia; danno scaturente dall'art.6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata in Italia con Legge n.848/1955.

Con il provvedimento impugnato, la Corte di Appello riteneva l'ammissibilità della domanda di equa riparazione relativa al ritardo maturato su precedente giudizio di equa riparazione (cd. "*equa su equa*") ed accoglieva la domanda, determinando la somma dovuta per l'equa riparazione relativamente alla durata del giudizio presupposto e condannando il Ministero alle spese dei vari gradi.

Interpone ricorso avverso tale decisione il Ministero della Giustizia affidandosi a un unico motivo.

Resiste con controricorso Branko.

Nessuna delle parti ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso, il Ministero lamenta la violazione degli artt.112 e 303 c.p.c. in relazione all'art.360 n.4 c.p.c. perché il giudice di merito avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione con la quale il dicastero aveva rilevato la mancata allegazione, da parte dello Staniscia, della procura *ad negotia* sulla cui base quegli pretendeva di agire per la riassunzione del giudizio.

Va premesso che la procura *ad negotia* era stata depositata in atti del giudizio di merito sin dal 7.12.2012, come (tra l'altro) dedotto a pag.4 del controricorso.

Come già rilevato da questa sezione in fattispecie analoghe, decise con le ordinanze n.26744/2017, n.26745/2017, n.26908/2017 e n.26909/2017, questa Corte ha effettivamente affermato il principio secondo cui *“Qualora la procura alle liti conferisca al difensore il potere di nominare altro difensore, deve ritenersi che essa contenga un autonomo mandato ad negotia -non vietato dalla legge professionale né dal codice di rito- che abilita il difensore a nominare altri difensori, i quali non hanno veste di sostituti del legale che li ha nominati, bensì, al pari di questo, di rappresentanti processuali della parte”* (Cass. Sez. 3, Sentenza n.1756 dell'8/02/2012, Rv.621422; conformi, Cass. Sez. 2, Sentenza n.26365 del 29/12/2010, Rv.615348; Cass. Sez. 2, Sentenza n.16736 del 09/08/2005, Rv. 583927).

Tuttavia, è da escludere che con il mandato speciale allegato in atti del giudizio lo abbia inteso nominare lo Staniscia suo rappresentante “sostanziale” generale e dunque che lo abbia investito in pari tempo del potere di rappresentanza processuale volontaria. Alla stregua della sua letterale e logica formulazione, infatti, il mandato speciale *de quo agitur* non integra una procura sostanziale avente portata generale e omnicomprensiva. Né può ritenersi che con il predetto mandato il resistente abbia nominato l'avvocato Nicola Staniscia suo rappresentante “sostanziale” speciale ovvero suo rappresentante con specifico riferimento alla pretesa risarcitoria *ex lege* n.89/2001 correlata all'irragionevole durata del giudizio presupposto. Detto mandato, infatti, contiene soltanto un riferimento, invero assolutamente generico ed indifferenziato, a *“tutte le cause civili promosse e da promuovere in qualsiasi grado di giudizio contro l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale e contro il Ministero della Giustizia anche per esperire il ricorso avanti alle Corti di Appello*

competenti per l'equo indennizzo previsto dalla legge n. 89/01", che evidentemente identifica l'ambito oggettivo del potere rappresentativo conferito dalla parte al procuratore. Di conseguenza, la facoltà di nominare altri avvocati, contenuta nella procura speciale in esame, non può che essere apprezzata con riferimento, appunto, ai limiti oggettivi del mandato, che è idoneo ad esplicare i suoi effetti solo nell'ambito della rappresentanza volontaria processuale.

La ricostruzione è coerente con il dettato dell'art.77 c.p.c., posto che *"Il potere di rappresentanza processuale, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori, può essere conferito soltanto a colui che sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, talché neppure il rappresentante legale di una società di capitali può conferire ad un terzo una rappresentanza limitata soltanto agli atti del processo"* (Cass. Sez. U, Sentenza n.8681 dell'08/08/1995, Rv.493600; conf. Cass. Sez.U, Sentenza n.5655 del 09/06/1998, Rv.516214; Cass. Sez. 1, Sentenza n.19528 del 29/09/2004, Rv.577412; Cass. Sez. L, Sentenza n.13054 del 01/06/2006, Rv.589865; Cass. Sez. 1, Sentenza n.43 del 03/01/2017, Rv.643016; ed anche Cass. Sez. 1, Sentenza n.1578 del 14/02/1995, Rv.490425, secondo cui *"La rappresentanza processuale, intesa come potere di agire o resistere in giudizio per il dominus e, in tale quadro, di conferire, in suo nome, la procura al difensore (rappresentanza a cui si riferisce l'art.77 cod. proc. civ.) può essere attribuita ad un terzo solo insieme alla rappresentanza sostanziale in ordine al rapporto poi dedotto in giudizio. La rappresentanza che, in violazione di tale principio, sia stata attribuita con solo riferimento alla sfera processuale è invalida e comporta l'invalidità della procura alle liti sulla sua base conferita, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio"*).

L'inosservanza dell'art.77 c.p.c. comporta il difetto della *legitimatio ad processum* in capo al rappresentante esclusivamente processuale (Cass.

Sez. 3, Sentenza n.16274 del 31/07/2015, Rv.636619; conf. Cass. Sez. U, Sentenza n.24179 del 16/11/2009, Rv.610170) e quindi la nullità della procura alle liti da costui rilasciata a terzi (Cass. Sez.1, Sentenza n.1578 del 14/02/1995, Rv.490425; conf. Cass. Sez.L, Sentenza n.821 del 27/01/1998, Rv.511987) ed il difetto di *ius postulandi* in capo all'abogado Sabrina Mastropaolo ed all'avvocato Andrea Belardinelli, officiati dallo Staniscia ai fini della riassunzione del giudizio. Ciò comporta l'invalidità della costituzione, in sede di riassunzione, del rapporto processuale.

L'accertamento relativo alla *legitimatio ad processum* del rappresentante, attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale, può essere effettuato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto.

In conseguenza di quanto esposto, il ricorso va accolto, la decisione va cassata senza rinvio e il giudizio dichiarato estinto a fronte della mancata tempestiva riassunzione nel termine di legge.

Le spese del giudizio vanno poste a carico del resistente, posto il principio per cui *“In tema di spese giudiziali, ove l'insorta controversia in ordine alla estinzione del processo venga decisa con sentenza, non trova applicazione la regola di cui all'art. 310, ultimo comma c.p.c., ma riprendono vigore i principi sanciti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, il criterio della soccombenza, sebbene limitatamente alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione”* (Cass. Sez. 6, Sentenza n.533 del 14/01/2016, Rv. 638488 e Cass. Sez. 2, Sentenza n.1513 del 26/01/2006, Rv.587106).

P.Q.M.


La corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la decisione impugnata e condanna il resistente alle spese del giudizio, che liquida in € 800 per il

giudizio di merito in € 900 per il presente grado, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 22 marzo 2018.

Il Presidente

(S. Petitti)



Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 02 AGO. 2018

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

